




CITTÀ DI VIAREGGIO

SETTORE OPERE PUBBLICHE E PIANIFICAZIONE URBANISTICA

## Progetto di Manutenzione Ordinaria del sentiero “Lecciona-Giudicciona”



### Relazione Generale

#### LOTTO - 1

### PROGETTO DEFINITIVO

#### ***Progettazione a cura del Settore Opere Pubbliche e Pianificazione Urbanistica***

Ing. Giulia Bernardini | Ing. Eleonora Panettella

Geom. Luca Dal Pino

#### ***Responsabile del Procedimento***

Arch. Marco Mancino

#### ***Dirigente***

Arch. Silvia Fontani

Data

Agosto 2022

## Indice

1. Introduzione.....	3
2. Inquadramento catastale.....	4
3. Caratteristiche ambientali e territoriali.....	4
4. Quadro normativo vigente.....	5
4.1 – Estratti da <i>NTA - II° Piano di gestione Tenuta Borbone – Macchia Lucchese</i> .....	5
4.2 – Estratti da <i>NTA Regolamento Urbanistico 2019</i> .....	8
5. <i>Caratteristiche attuali e di progetto – LOTTO-1</i> .....	8
6. <i>Conclusioni</i> .....	9

## 1. Introduzione

Il presente progetto riguarda la manutenzione ordinaria del sentiero “Lecciona – Giudicciona”, posto nella zona dunale che collega il viale Europa tra Viareggio e Torre del Lago, come da fig.1 riportata di seguito.



Fig. 1 – Estratto da CTR – GEOscopio Regione Toscana.

Il percorso in esame è localizzato in Comune di Viareggio, nella Tenuta Borbone e Macchia Lucchese; esso si pone tra due insediamenti turistico balneari, costieri delle Marine di Levante e di Torre del Lago ed attraversa per intero, in direzione nord sud la Riserva naturale della Lecciona.

Il tracciato esistente risulta in uso da vecchia data, probabilmente dall'epoca post secondo conflitto bellico; presenta un andamento pressoché parallelo alla linea di costa con una configurazione tipo strada rurale bianca.

Attualmente il sentiero detto, necessita di ordinaria manutenzione poiché, in diversi punti presenta zone dissestate (vedi Allegato A - Documentazione fotografica), avendo un fondo in materiale arido misto a pietrame e sabbia, in alcuni punti compattato dall'uso, in altri punti meno compatto, pressoché sciolto, su sottofondo anch'esso in pietrame e sabbia, con talora inerti provenienti da demolizioni.

Trattandosi di un percorso divenuto oggi una delle passeggiate più frequentate e più utilizzate da cittadini e turisti di tutto il Parco, ovvero da parte sia di normali fruitori, sia di portatori di handicap, poiché esso si pone a collegamento di due frequentatissimi poli turistico balneari, a servizio degli accessi per le spiagge libere della Lecciona (peraltro ora attrezzati e ben identificati con specifica sentieristica frutto del concluso progetto comunitario LIFE Natura), collegato con i percorsi che provengono dalle pinete; tale percorso viene utilizzato in tutti i mesi dell'anno come una vera e propria area verde fruibile, in cui poter godere di svago, relax, aria buona e di un ambiente naturale. Da ciò ne discende un uso esclusivamente pedonale e ciclabile, dove per entrambi, ma soprattutto per la ciclabilità, è da intendersi di tipo campestre e non certo urbano.

Nel pieno rispetto dell'obbiettivo principe dell'Ente Parco, ovvero *“progetto di fruizione ed educazione ambientale”* viene quindi individuato come interesse primario (estratto dalla Relazione di Piano - **II° Piano di gestione Tenuta Borbone – Macchia Lucchese**), *“[...] la fruibilità dell'area; da intendersi come modalità di fruizione del territorio in rapporto a forme sostenibili ed ambientalmente compatibili per la visita, la conoscenza, il godimento dell'area protetta, in un contesto di unicità e di valore del territorio interessato.*

*Le finalità di questo progetto possono essere riassunte nei seguenti primi punti:*

- un parco più e meglio frequentabile;
- una frequentazione più rispettosa degli ambienti del parco;

- la "cultura" del camminare in pineta;

- la comprensione delle opportunità ambientali e dei valori naturali dell'area. [...]

Per cui in assoluta condivisione dell'obiettivo anzi detto e la prospettiva ecosostenibile di permettere, in senso inclusivo, la percorrenza ai fruitori responsabili del sentiero, di apprezzare la bellezza della natura che questo prezioso contesto offre; si ritiene dunque utile procedere in modo non invasivo e nel rispetto del contesto preesistente, articolando l'intervento in n.2 LOTTI, per i quali si ha:

1) **LOTTO-1** > la manutenzione del fondo del sentiero, con la riparazione dei dissesti presenti, senza alterazione delle configurazioni e degli assetti esistenti, resasi necessaria per l'ormai vetustà del tracciato originario, lungo il percorso detto, secondo le direttive inserite nel "**NTA – II° Piano di gestione Tenuta Borbone – Macchia Lucchese**", approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente Parco, con Del. n.53 del 27/04/2009, attualmente vigente.

2) **LOTTO-2** > manutenzione delle staccionate in legno, ovvero riparazione di quelle esistenti ed inserimento di nuovi elementi ove necessario; inserimento di guard-rail in legno a corredo dei due ingressi rispettivamente da Torre del Lago e dalla Marina di Levante; inserimento di punto di osservazione WWF, ovvero manufatto leggero in legno/materiali naturali.

## 2. Inquadramento catastale

L'area oggetto del presente progetto ricade nella zona boscata detta "Lecciona-Giudicciona"; da visura catastale risulta di proprietà è del Comune di Viareggio, sotto tutela del Parco di Migliarino-San Rossore; essa è individuata al Catasto Terreni della Provincia di Lucca con i seguenti riferimenti:

- Foglio 41 particella 897;
- Foglio 36 particella 23;
- Foglio 33 particella 11.

Si allegano alla presente relazione, le visure catastali e gli estratti cartografici SITA (vedi Allegati B).

## 3. Caratteristiche ambientali e territoriali

Il territorio in esame occupa la porzione costiera più settentrionale dell'area protetta, localizzabile a sud dell'infrastruttura portuale di Viareggio ed a nord del Canale Bufalina (sbocco a mare del Lago di Massaciuccoli).

L'area ricade interamente nel Comune di Viareggio e risulta delimitata dai seguenti riferimenti territoriali:

- sul margine nord e nord-est il tessuto urbano di Viareggio (quartieri Darsena ed Ex Campo di Aviazione, Stadio dei Pini);
- lungo il margine est dalla zona rurale della Via dei Lecci, sul margine est-sud-est dal tessuto urbano dell'abitato di Torre del Lago;
- sul margine sud dalla pineta della Bufalina e lungo il margine ovest e sud-ovest dalla linea di costa del Mar Tirreno.

L'area è interessata interamente da un territorio di origine alluvionale o eolico, compreso tra il mare ed una ampia depressione in origine di tipo lagunare, in diretto contatto col mare ad oggi in parte palustre ed in parte colmata dalle acque del lago di Massaciuccoli.

● ● ● ● Percorsi nelle aree di riserva naturale (Art. 24.3)




Fig. 1 - Estratto – Tav.1 Assetto del Territorio - II° Piano di gestione Tenuta Borbone

– **Macchia Lucchese.**

L'attuale morfologia alluvionale dell'area è caratterizzata nella parte più interna da territori di bonifica e nella parte più prossima alla costa da cordoni dunali sia attivi che antichi; vi è da rilevare che il litorale in questa zona è interessato da fenomeni di avanzamento della linea di riva.

Storicamente l'area in esame fa riferimento all'antica tenuta agricolo rurale della casata Borbone, della quale restano la settecentesca villa padronale con il complesso degli attigui fabbricati rurali ed alcuni appezzamenti agricoli circostanti oltre alla fascia di pinete comprese tra la villa ed il litorale.

Il Piano di Gestione interessa complessivamente un'area di 813 ettari e ricade tra le sette "tenute/fattorie/comparti" individuati dal Piano Territoriale del Parco approvato con Del. Cons. Regionale n.515/1989.

#### **4. Quadro normativo vigente**

##### **4.1 – Estratti da NTA - II° Piano di gestione Tenuta Borbone – Macchia Lucchese**

Il riferimento normativo vigente è in primis collegato alle già citate "**NTA - II° Piano di gestione Tenuta Borbone – Macchia Lucchese**", in cui all'art.1 (*Efficacia e valenza del piano di gestione*) "1. Il piano di gestione attua le previsioni del piano del parco (piano territoriale – di cui alla Delibera del Consiglio Regionale 515/1989), del quale ne costituisce strumento di attuazione. Con riferimento al quadro conoscitivo, previsionale e normativo definito dal piano del parco, il piano di gestione opera al fine di garantire un innalzamento progressivo e omogeneo della qualità ambientale.

2. L'Ente Parco persegue le finalità istitutive dell'area protetta attraverso piani di gestione aventi l'efficacia di piani particolareggiati. Il piano di gestione interessa l'area soggetta al piano del parco (piano territoriale – D.C.R. 515/1989).

3. Il piano di gestione individua, nel rispetto delle finalità generali del Parco e delle priorità stabilite nelle intese con gli Enti locali, gli interventi finalizzati all'organizzazione delle strutture del parco, gli strumenti e le modalità attuative, programmati per il periodo di vigenza del piano di gestione stesso.[...]" ; nello specifico del presente progetto all'art.4 (*Modalità di attuazione degli interventi*) si ha che "1. Il rilascio di concessioni, autorizzazioni, permessi, o atti di assenso comunque denominati, ivi comprese le denunce di inizio attività, relativi a interventi, impianti ed opere ricadenti all'interno del territorio definito dal piano del parco (piano territoriale), è in tutti i casi sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente Parco, secondo la disciplina dell'articolo 20 della legge regionale n.24/1994 e del regolamento del parco.

2. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 20 della legge regionale n.24/1994 e dell'articolo 88 comma 13 della legge regionale n.1/2005, il nulla osta tiene luogo dell'autorizzazione per interventi in zone soggette a vincolo paesaggistico. Nel rispetto della Parte III Capo IV del Decreto legislativo 22.01.2004 n.42 s.m.i. non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi di:

- manutenzione ordinaria o straordinaria, consolidamento statico e restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
- esercizio di attività agro-silvo-pastorali che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili e che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
- taglio colturale, forestazione, rimboschimento, opere di bonifica e antincendio, opere ambientali e di conservazione degli ambienti naturali.

3. Costituiscono interventi non sottoposti al preventivo nulla osta dell'Ente Parco, in quanto attività edilizia libera ai sensi della disciplina urbanistico edilizia vigente, le seguenti opere, laddove non interessino immobili sottoposti a specifico vincolo storico monumentale:

- opere di manutenzione ordinaria, non recanti mutamento esteriore permanente dell'aspetto degli immobili o dei luoghi, come specificate al successivo articolo 8;
- opere interne agli immobili di eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o ascensori esterni né la realizzazione di qualsiasi altro manufatto che alteri la sagoma e/o la configurazione esterna dell'edificio.

4. Le proposte progettuali, di iniziativa sia pubblica che privata, sottoposte al nulla osta di cui ai precedenti commi, dovranno essere esplicitate nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 18 della D.C.R. n.515/1989 di approvazione del piano territoriale del parco, nonché nel rispetto dei disposti del Regolamento del Parco, articoli 52 e 53, e delle disposizioni della normativa regionale vigente in materia urbanistico edilizia. [...].

Per quanto fin qui detto, all'art.8 (Definizione delle categorie di intervento) si chiarisce che sono compresi nella manutenzione ordinaria, “[...] 3. Ai fini del presente piano, sono definite le seguenti categorie di intervento: [...] f. **“manutenzione ordinaria”**: - riparazione di tutte le parti della costruzione, che non ne comporti il rifacimento o la sostituzione integrale, né l’alterazione o la modifica degli assetti esistenti, ivi compresa la riparazione di manufatti, arredi, strutture e infrastrutture; [...] - interventi di manutenzione corrente di strade, di percorsi, anche ciclo-pedonali, e di viabilità in genere esistenti e dei relativi arredi, come definiti al primo capoverso, costituiti da interventi di riparazione di buche, livellamento di limitati e modesti avvallamenti o depressioni del piano transitabile, pulizia di fossette, zanelle, tombini e simili, spalcatura e decespugliamento di vegetazione ricadente sulla sezione viaria; [...]”.

Noto che l’area in oggetto è parte integrante della zona sottoposta a vincolo di “riserva naturale”, con riferimento a quanto riportato nelle NTA già enunciate all’art.19.2 – **“Riserva della Lecciona”** si ha “[...] 5. Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 17 per la zona di arenile, nell’area di riserva sono ammessi solo i seguenti interventi:

- a. interventi di ripristino e restauro dell’ambiente naturale, tra i quali il miglioramento e la tutela del patrimonio naturale e la ricostituzione di habitat peculiari;
- b. interventi di manutenzione, organizzazione e definizione di sentieri didattici e di visita, nel rispetto delle disposizioni specifiche di cui al successivo articolo 24;
- c. interventi necessari allo svolgimento di attività scientifiche;
- d. opere di delimitazione finalizzate alla difesa di habitat naturali in condizioni di criticità. [...].

Stesso riferimento all’art.19.3 – **“Riserva della Guidiccione”** si ha “[...] 5. Nell’area di riserva sono ammessi solo i seguenti interventi:

- a. interventi di ripristino e restauro dell’ambiente naturale, tra i quali il miglioramento e la tutela del patrimonio naturale e la ricostituzione di habitat peculiari;
- b. interventi di manutenzione, organizzazione e definizione di sentieri didattici e di visita, nel rispetto delle disposizioni specifiche di cui al successivo articolo 24.3;
- c. interventi necessari allo svolgimento di attività scientifiche;
- d. opere di recinzione finalizzate alla difesa di habitat naturali in condizioni di criticità. [...].

Per cui andando nello specifico delle possibili azioni d’intervento, dato atto che il sentiero di cui trattasi è posto all’interno di una area individuata dal Piano detto come “Riserva Naturale” si precisa, all’art.24 (Percorsi pedonali o ciclabili) che “1.Comprende tutti i tracciati nei quali è interdetto in modo assoluto il transito degli autoveicoli e di qualsiasi altro mezzo non a trazione umana o animale, ad eccezione, laddove fattibile, degli automezzi in servizio per la vigilanza del parco e dei mezzi di soccorso/servizio specificamente autorizzati; tali tracciati sono destinati all’esclusivo uso pedonale/ciclabile per la fruizione e la visita del parco, come specificato nei successivi commi. [...] 3. In tutti i casi non sono ammessi interventi di modifica o di trasformazione dei tracciati esistenti, né la realizzazione di nuovi tracciati. 4.Laddove segnalati con apposita

simbologia nella cartografia di piano, sono individuati percorsi in ambiente naturale accessibili per disabili; **tali tracciati, ad integrazione e deroga di quanto previsto ai successivi commi, potranno essere attrezzati con sistemazioni del fondo idonee alla percorribilità da parte dei disabili ed atte alla eliminazione di barriere fruibili, quali: passerelle in tavolato o pannelli lignei appoggiate al suolo, consolidamento del fondo con pannelli in rete metallica interrati e ancorati al suolo e successivo ricarico con sabbia e granulato di pietra naturale stabilizzato opportunamente rullato; [...]**". Di particolare rilevanza sono le indicazioni contenute nell'art.24.3 (Percorsi nelle aree di riserva naturale) "1. Nelle Riserve naturali gli unici percorsi fruibili sono i seguenti:

- per la Riserva della Lecciona:

- la Via dei Comparini per il tratto che funge da confine della Riserva;
- la Via dei Marinai per il tratto che funge da confine della Riserva;
- la Via Della Lecciona per il tratto che funge da confine della Riserva e per il tratto ricadente entro i confini della Riserva;
- la Via del Balipedio per il tratto che funge da confine della Riserva e per il tratto ricadente entro i confini della Riserva;
- la Via delle Viareggine per il tratto ricadente entro i confini della Riserva;
- il percorso didattico naturalistico del parco dal Viale dei Tigli alla costa;
- il percorso tra le Marine di Levante e di Torre del Lago;
- n. 5 percorsi di attraversamento della zona dunale che partono ortogonalmente dal precedente percorso e raggiungono la spiaggia, come individuati nella tavola n. 1 del p.d.g;

- per la Riserva della Guidiccione:

- la Via Fruzza per il tratto che funge da confine della Riserva;
- la Via delle Viareggine per il tratto che funge da confine della Riserva;
- la Via della Guidiccione per il tratto che funge da confine della Riserva e per il tratto ricadente entro i confini della Riserva;
- la Via Carabella per il tratto che funge da confine della Riserva e per il tratto ricadente entro i confini della Riserva.

2. In questi tracciati è consentito il solo uso pedonale o talora ciclabile, dove individuato dal presente piano di gestione, con le limitazioni e le prescrizioni di cui al precedente articolo 19.

**3. Non è ammesso alcun intervento di pavimentazione o di consolidamento del fondo; sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, come disciplinati dal precedente articolo 8 lettera "f"; tutti gli interventi manutentivi, ivi compresi quelli sulla vegetazione, devono essere preventivamente valutati ed autorizzati dall'Ente Parco; sono altresì ammessi interventi di attrezzatura dei percorsi a fini didattici ed escursionistici, nel rispetto delle disposizioni dell'allegato I alle presenti norme, limitatamente alla realizzazione di staccionate di delimitazione dei tracciati ed all'installazione di segnaletica indicativa e monitoria nonché di cartellonistica di informazione circa le caratteristiche naturalistico ambientali della riserva; per particolari situazioni, quali la salvaguardia di ambienti umidi e dunali, può essere prescritta l'attrezzatura dei percorsi con pedane o passerelle in legno preferibilmente rialzate rispetto alla quota del terreno circostante.**

4. Nel percorso tra le Marine di Levante e di Torre del Lago, laddove presente grave dissesto del fondo esistente, stante anche la valenza turistico fruitiva, sono ammessi interventi di ripristino e sistemazione, afferenti la categoria della manutenzione straordinaria, come disciplinata dal precedente articolo 8 lettera "e", con l'obbligo di mantenere una sezione utile del percorso non superiore a quella attualmente utilizzata e comunque quella necessaria per il transito ciclo-pedonale campestre.

5. L'Ente Parco e il Comune possono posizionare nuove attrezzature atte ad impedire l'accesso veicolare su questi percorsi, e talora atte al controllo dell'accesso pedonale."

Infine per quanto riguarda la futura gestione ecosostenibile del cantiere temporaneo e relative opere provvisorie, si fa riferimento all'All.D (Disposizioni tecniche per i cantieri temporanei e le opere provvisorie) dove si ha "Al fine di contenere e mitigare gli impatti attesi o derivanti dalle fasi di cantiere, di evitare

*l'alterazione di ecosistemi ed assetti territoriali, nonché di favorire il ripristino dei luoghi, devono essere attuate le seguenti disposizioni tecniche. [...] 3) **Non possono essere utilizzati mezzi d'opera, escavatori, pale meccaniche e simili al di fuori delle aree strettamente destinate al cantiere.** [...] 7) Gli scavi in aree naturali o comunque rurali devono essere eseguiti, ovunque possibile, a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, avendo sempre cura di evitare danneggiamenti alla vegetazione.[...]*

#### **4.2 – Estratti da NTA Regolamento Urbanistico 2019**

In riferimento a quanto fin qui detto e data l'importanza ecologico-ambientale del contesto in cui il progetto in essere va ad agire, nel rispetto dell'interesse collettivo e senza tuttavia impattare sul sistema ambientale ed ecosistemico, caratteristico della zona denominata "Lecciona – Giudicciona"; dal punto di vista normativo il Comune di Viareggio attraverso il R.U. disciplina all'art.62 (Percorsi pedonali e ciclabili), quanto segue.



**Fig. 2 - Estratto – Tav.c3 – Mobilità Ciclopedonale.**

#### **Art. 62 Percorsi pedonali e ciclabili**

*1. I percorsi pedonali-ciclabili individuati nella tavola c3) "Ambiti di moderazione del traffico e reti della mobilità ciclopedonale" - costituiscono elementi di disegno, organizzazione e fruizione degli spazi pubblici, avendo lo scopo di costruire, nel loro insieme, una rete diffusa dedicata alla mobilità alternativa. Al fine di assicurare a un adeguato livello di dettaglio una progettazione coordinata della rete ciclabile, l'amministrazione comunale promuoverà la redazione di un Piano della ciclabilità. Tale Piano dovrà: suddividere il sistema in tratti omogenei, definendone la tipologia (pista ciclabile, percorso promiscuo pedonale-ciclabile, percorso promiscuo veicolare-ciclabile soggetto a limite di velocità, ecc.), il ruolo gerarchico e il livello di priorità e fornendo una stima dei costi degli interventi, eventualmente suddivisi in lotti funzionali; approfondire, mediante schede e/o abachi, le soluzioni tecniche relative alle diverse tipologie di percorsi e relative varianti, definendo per ciascuna di esse criteri e accorgimenti volti ad assicurare un'elevata qualità architettonica e paesaggistica al sistema, omogeneità nelle sistemazioni a terra e un'immagine coordinata degli elementi a corredo (punti di sosta, rastrelliere, punti di ricarica per le e-bike, illuminazione pubblica, ecc.) in relazione al contesto urbano o extraurbano attraversato; individuare, per ogni tratto, gli eventuali punti critici (attraversamenti di altre infrastrutture, restringimenti del percorso, ecc.) indicando le specifiche soluzioni tecniche che dovranno essere adottate; applicare le ulteriori disposizioni contenute nel presente articolo. [...]*

*6. Per la finitura superficiale dei percorsi pedonali e ciclabili dovranno essere adottate soluzioni tecniche e cromatiche appropriate al contesto urbano o extraurbano attraversato, oltre che alle esigenze funzionali connesse alla funzione di collegamento, evitando di norma il ricorso a manti bituminosi neri di tipo ordinario.*

*7. Il R.U. individua diverse direttrici di collegamento ciclabile tra Viareggio e Torre del Lago attraverso la Pineta di Levante e il Parco di Migliarino-San Rossore, [...]*

#### **5. Caratteristiche attuali e di progetto – LOTTO-1**

Il presente progetto ha ad oggetto la manutenzione ordinaria del sentiero "Lecciona – Giudicciona", con particolare riferimento al **LOTTO-1** dell'intervento di cui trattasi; il tratto di sentiero interessato dall'intervento

ha una estensione di circa 2,00÷2,50km ed un'ampiezza media di circa 3,00m, caratterizzato da un fondo di calpestio in sabbia, misto pietrame di spacco e granulato naturale di varia pezzatura (vedasi Allegato A - Documentazione fotografica e Allegati D – Tav.1-2 – Elaborati grafici).

Per quanto detto, l'obbiettivo per il **LOTTO-1** è di sistemare il fondo del sentiero, che ad oggi si presenta sconnesso, con alternanza di dissesti più o meno evidenti, tali da renderlo di non facile percorrenza dal punto di vista sia pedonale che ciclabile, da parte delle varie categorie di fruitori, es. famiglie, sportivi, studiosi e tutti quanti amano vivere la natura, tra cui portatori di handicap; si procederà in modo non invasivo alla manutenzione ordinaria del fondo detto, tramite interventi di consolidamento/compattazione dello stesso, ovvero attraverso la riparazione di buche, livellamento di limitati e modesti avvallamenti o depressioni del piano transitabile, con eventuale ricarico con sabbia e granulato di pietra naturale stabilizzato opportunamente rullato e compattato, utile a rendere il fondo più stabile nel tempo, al successivo utilizzo. L'impiego di materiali naturali nel rispetto dell'habitat preesistente è parte integrante e fondamentale del progetto, il tutto meglio esposto negli elaborati grafici (Allegato D) e nelle voci di computo (Allegato C), allegati al presente progetto.

Nell'ottica della realizzazione di percorsi fruitivi, prioritariamente attenti alla conservazione degli habitat attraversati, possono ad esempio essere utilizzate diverse tecniche e soluzioni, per garantire la continuità ecologica e ridurre l'impatto sulla microfauna.

## **6. Conclusioni**

Per quanto fin qui esposto, il presente progetto, relativo al **LOTTO-1**, avente ad oggetto la manutenzione ordinaria del sentiero "Lecciona – Giudicciana", in particolare del fondo del sentiero; con riferimento alle linee guida delle "NTA - II° Piano di gestione Tenuta Borbone – Macchia Lucchese", dato atto che il percorso pedonale di cui trattasi è posto all'interno di una area individuata dal Piano detto, come "**Riserva Naturale**", le azioni d'intervento da eseguirsi sono volte al rispetto di quanto all'art.8 (*Definizione delle categorie di intervento*), ovvero, "[...]manutenzione ordinaria [...]", già enunciato in precedenza e con riferimento alle linee guida già esposte in estratto dell'art.24 delle stesse NTA.

Si conclude che questa prima fase denominata **LOTTO-1**, riguarderà la manutenzione del fondo del sentiero, con le caratteristiche prima esposte, esplicitate nei fascicoli allegati.

Elenco dei fascicoli allegati:

- Allegato A – Documentazione fotografica.
- Allegato B – Estratti catastali.
- Allegato C – Computo metrico.
- Allegato D – Elaborati grafici.

**Il Responsabile del Procedimento**  
Arch. MARCO MANCINO